



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 56 – 14 FEBBRAIO 2025

Riunione del 5 Febbraio 2025

**32.24.25 bis** PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. **ZINGARO Savio**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Antonio Amato    Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine    Componente

a seguito del deferimento della procura federale n. 26/2024-25 pervenuto il giorno 09 gennaio 2025, si è riunito per la discussione del procedimento a carico del sig. Zingaro Savio per il seguente capo di incolpazione:

*“Zingaro Savio, per la violazione degli artt. 10, 10 bis, 16 Statuto FIPAV; 19, 30 R.A.T. FIPAV, 1, 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; 1 e 5 Codice Etico FIPAV per aver diffuso commenti lesivi della reputazione, dell’immagine e della dignità del sodalizio SSD Manzoni Sport a.r.l. e del suo presidente Agostino Paradies.*

*Con l’aggravante di aver commesso il fatto attraverso una comunicazione effettuata a mezzo social network Facebook e Instagram.”*

All’udienza risultavano collegati in modalità videoconferenza il sostituto procuratore federale avv. Andrea Gentile, nonché il sig. Zingaro Savio assistito dall’Avv. Giangregorio De Pascalis.

Il procuratore federale illustrava l’atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare dell’incolpato per i fatti ascritti e la sanzione della sanzione da ogni attività federale per mesi tre.

L’Avv. De Pascalis discute riportandosi alla memoria depositata, insistendo nelle richieste istruttorie ivi formulate, ed in via preliminare per la sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello in opposizione alla archiviazione pendente dinanzi al Gip.



## SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento trae origine da un esposto a firma dell'Avv. Manuela Magistro, difensore della SSD Manzoni Sport a r.l., con il quale si chiedeva di agire nei confronti del sig. Savio Zingaro per aver lo stesso pubblicato un post sulla propria bacheca Facebook e Instagram dal contenuto potenzialmente diffamatorio nonché lesivo degli interessi della SSD Manzoni. Nella pubblicazione i dirigenti della Società esponente venivano tacciati di essere *“persone che si sentono autorizzate a manifestare il proprio potere con arroganza e presunzione”*, ciò a seguito di scelte tecniche che riguardavano un giocatore, ed insistendo con la frase: *“...con soggetti del genere non è possibile vivere questo sport in modo sano”*.

Tale comunicazione veniva poi inviata dall'incolpato al direttore commerciale di uno sponsor della società, creando notevole disagio.

Con memoria inviata alla procura nel corso delle indagini, l'Avv. De Pascalis, a difesa dell'incolpato, rilevava come un autonomo procedimento penale a seguito di una denuncia effettuata alla Procura della Repubblica, era stato archiviato per l'infondatezza dell'azione penale e per la mancanza di margini per l'esercizio dell'azione penale.

Proseguiva la difesa precisando come le frasi contestate dovessero essere inserite nell'alveo di un esercizio di critica e priva di alcuna portata offensiva o denigratoria.

Per il presente giudizio la difesa, nel richiamare la memoria dinanzi alla procura, chiedeva preliminarmente la sospensione del giudizio disciplinare in attesa del provvedimento del GIP relativo al fascicolo aperto a seguito dell'archiviazione disposta dal procuratore della Repubblica e comunque formulava una serie di mezzi istruttori dei quali chiedeva l'ammissione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare va disattesa poiché il corso del procedimento penale oltre ad avere tempi differenti da quelli più celeri imposti al Tribunale federale dal regolamento giurisdizionale, non potrebbe fornire diversi spunti di valutazione per quanto in appresso verrà detto.

Il fatto storico e precisamente la pubblicazione avvenuta sui profili social riferibili all'incolpato, sono certi e neanche contestati.

Sulla portata lesiva della lealtà e proibita sportiva, principi su cui si basano le decisioni di questo Tribunale, non sembrano esservi dubbi. Il fatto che il giudice penale abbia disposto



l'archiviazione è riferito alla mancanza di profili tali da concretare l'ipotesi di reato di una norma statale.

L'affermare che “con soggetti del genere non è possibile vivere questo sport in modo sano” e tacciare gli stessi di esercitare il loro lavoro con arroganza e presunzione, non sono certo frasi che possono farsi rientrare nell'alveo del diritto di critica.

Tacciare qualcuno di creare un ambiente non sano è sicuramente un'offesa e come tale va considerata e sanzionata. L'invio poi della comunicazione ad uno sponsor è sicuramente un modo per amplificare l'offesa e creare potenzialmente un danno all'avversario. Per questo e per l'avvenuta profilazione a mezzo social del messaggio, sussistono le aggravanti così come contestate dalla procura.

I mezzi istruttori richiesti, tendenti a provare circostanze diverse dall'oggetto dell'incolpazione, vanno rigettati.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

a carico del tesserato Zingaro Savio la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 13 Febbraio 2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 Febbraio 2025